



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA  
2021 | 2027



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

---

**PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021-2027**  
**FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA**  
**REG.(UE) 2021/1139**

---

**BANDO DI ATTUAZIONE**  
**FEAMPA**  
**331214 - 2025**

<b>Priorità</b>	3 - Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura
<b>Obiettivo Specifico</b>	3.1 - Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura
<b>Azione</b>	14. Attuazione della strategia CLLD
<b>Azione SSL</b>	<b>1.A.2 Sicurezza alimentare: Progetto CTI</b>

## INDICE

<b>1</b>	<b>INQUADRAMENTO DELL'AZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO:</b>	<b>5</b>
3.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	5
3.2	SCOPO DEGLI INTERVENTI	5
3.3	OPERAZIONI FEAMPA DI RIFERIMENTO	5
3.4	APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO	6
3.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	7
3.6	I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO	7
3.7	DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	8
3.8	ATTIVITÀ AMMISSIBILI	9
3.9	SPESE AMMISSIBILI	10
3.10	SPESE NON AMMISSIBILI	13
3.11	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	13
3.12	DOTAZIONE FINANZIARIA	13
3.13	CRITERI DI SELEZIONE	14
3.14	INDICATORI DI RISULTATO	16
3.15	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	17
<b>4</b>	<b>ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI</b>	<b>19</b>
4.1	TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	19
4.2	REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	19
4.3	VARIANTI	21
4.4	ANTICIPI	23
4.5	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO	24
4.6	SALDO DEL CONTRIBUTO	25
4.7	VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	26
4.8	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	27
4.9	CONTROLLI	29
4.10	RECESSO	29
4.11	REVOCA	30
4.12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

4.13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	30
4.14 CONTATTI .....	35

## 1 INQUADRAMENTO DELL'AZIONE

I cambiamenti climatici, che si manifestano in modo sempre più rapido e violento, impattano in maniera significativa sul settore della pesca e acquacoltura. Aumento della temperatura delle acque, specie aliene, alterazioni della flora e della fauna marine dovute a molteplici fattori, rischiano di compromettere pesantemente le produzioni locali, specie nell'attività di cattura e allevamento di molluschi bivalvi, con conseguenti ricadute in termini di redditività delle imprese e difficoltà socioeconomiche per le comunità coinvolte.

Nell'ambito delle attività di raccolta, produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, le attività dirette a garantire il maggior livello di sicurezza alimentare dei prodotti mediante misure costanti di controllo e prevenzione sanitaria unitamente ad azioni coordinate e condivise dagli operatori del comparto per la promozione dei prodotti stessi, risultano necessarie per rafforzare e consolidare la competitività delle imprese sul mercato e la commerciabilità delle produzioni.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, con il presente Avviso, si intende identificare un soggetto attuatore, denominato Centro Tecnico Informativo (C.T.I.), che possa fungere da interfaccia operativa tra le Autorità di Controllo pubblico in materia di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e polizia veterinaria – AC, e gli Operatori del Settore Alimentare - OSA del pertinente comparto, per il coordinamento e l'implementazione della gestione del rischio microbiologico e tossicologico a tutela degli interessi sia dei consumatori che dei produttori stessi, seguendo un processo di autocontrollo volontario da parte degli operatori garantendo la sostenibilità gestionale ed economica delle imprese anche attraverso azioni di divulgazione tra gli operatori, di informazione e promozione verso i consumatori.

Con il presente Avviso, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'azione 1.A.2 "Sicurezza alimentare: Progetto CTI" prevista dal Piano di Azione del GALPA FVG, nell'ambito della strategia di sviluppo locale approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 48782/GRFVG del 24/10/2023, in conformità con la Convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2024, Rep. N. 3367 del 15/11/2024, tra l'Autorità di Gestione O.I. FVG e il GALPA FVG, invita i soggetti di cui al successivo punto 4. a presentare domanda per la selezione di un soggetto attuatore delle attività di un progetto pluriennale di attività 2024 – 2029 coerente agli obiettivi sopra rappresentati.

Il presente bando, attraverso l'intervento "53 Qualità degli alimenti e sicurezza igienica" è riconducibile alle operazioni riportate nella tabella che segue.

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a

migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti, collegandoli a efficienti sistemi di rilevazione dei parametri fisici idrodinamici.

## 2 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di finanziamento debitamente compilata e completa della relativa documentazione dovrà essere inviata a Aries Scarl, società in house della Camera di Commercio Venezia Giulia, Capofila del "GALPA FVG", utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: gacfvfg@pec.vg.camcom.it, entro e non oltre il 20 settembre 2025.

Non sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente Avviso;
- mancanza di sottoscrizione della documentazione richiesta (firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata in formato .pdf);
- invio con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo: gacfvfg@pec.vg.camcom.it

Le domande saranno oggetto di procedura istruttoria a cura di Aries Scarl, società in house della Camera di Commercio Venezia Giulia, Capofila del "GALPA FVG" - Gruppo di Azione Locale Pesca e Acquacultura Friuli Venezia Giulia.

Tutta la documentazione in formato elettronico allegata al presente Avviso è disponibile nella sezione tematica dedicata al FEAMPA 2021-2027 dei siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e del capofila Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia

<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-per-la-pesca-e-lacquacoltura-39987>

## 3 SCHEDA DI INTERVENTO

### 3.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'attività oggetto del presente Avviso si attua all'intero territorio regionale ivi comprese le acque marine dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e viene divulgata come buona pratica anche all'esterno del territorio medesimo.

### 3.2 SCOPO DELL'INTERVENTO

L'obiettivo dell'intervento è quello di fornire un quadro generale della sicurezza alimentare e parametri di riferimento per i molluschi bivalvi in Friuli Venezia Giulia, offrendo un feedback immediato sul sistema sanitario con relazione tra parametri idrologici e fisici del corpo idrico e aspetti sanitari connessi a rischi microbiologici e tossicologici dei molluschi bivalvi.

Elemento centrale del progetto rimarrà l'attività di prelievo preparazione e analisi dei campioni, che costituisce la massima garanzia di sicurezza per il consumatore.

Le analisi sui campioni, effettuate sia in controllo ufficiale che in autocontrollo, mettono a disposizione delle autorità e degli operatori un set di dati che necessita di essere organizzato, strutturato ed elaborato attraverso strumenti diversi e più efficienti. Questo al fine di consentire di mettere in relazione questi elementi con alcuni dati ambientali raccolti e catalogati da altri istituti scientifici. Lo scopo dell'intervento è quindi quello di garantire un servizio di allerta sanitaria implementando quanto già avviato con i dati previsionali meteomarini per la circolazione marina (correnti, venti) ed i parametri raccolti in tempo reale ed immediatamente comunicati per le variabili di maggior interesse per i produttori ittici, quali temperatura e salinità.

Una previsione della circolazione del corpo idrico in golfo consente di disporre del tempo necessario affinché i produttori si organizzino nel caso di un pre-allarme sanitario.

La disponibilità di dati raccolti e comunicati in tempo reale sulla colonna d'acqua per i parametri "temperatura" e "salinità", ancorché senza la precisione scientifica dell'oceanografia, rappresenta un passo in avanti nel sistema di allerta per i produttori, che non possono attendere i tempi di pubblicazione dei dati certificati da parte degli istituti tecnico-scientifici operanti nelle aree marine e lagunari.

Lo scopo dell'intervento è pertanto quello di sostenere iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti, collegandoli a efficienti sistemi di rilevazione dei parametri fisici idrodinamici.

### 3.3 OPERAZIONI FEAMPA DI RIFERIMENTO

#### 21- Studi e ricerca

- a) attività di ricerca e innovazione nel campo della salute animale in acquacoltura rivolta all'individuazione e allo studio dell'utilizzo di ingredienti funzionali (es., pre- e probiotici) nei mangimi ed allo sviluppo di strumenti efficaci e innovativi per la diagnosi, la prevenzione e la terapia delle malattie dei pesci garantendo, al contempo, la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela degli ecosistemi;
- b) attività di ricerca finalizzata alla disponibilità di farmaci e vaccini, anche stabulogeni, per implementare buone pratiche di allevamento ai fini della tutela del benessere animale anche nell'ottica delle future minacce sanitarie esacerbate dai cambiamenti climatici;
- c) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
- d) attività di ricerca volte ad ampliare le conoscenze di base sul sistema immunitario delle specie d'allevamento, sulle interazioni ospite/patogeno, sui meccanismi biologici, patogenetici e di resistenza degli agenti di rilievo al fine di individuare strategie di prevenzione e controllo;
- e) attività di ricerca volte a testare nuove tecnologie negli impianti, elaborare nuovi piani di biosicurezza, sviluppare e testare indicatori e protocolli per migliorare la salute e il benessere degli animali in acquacoltura sia nella fase produttiva che durante il trasporto e alla macellazione.

### **53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica**

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dalla cattura e allevamento dei molluschi bivalvi, quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni di qualità,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità.

#### **3.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO**

L'azione attua quanto previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) 2021/1139. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *"Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE"*. Pertanto, l'attuazione del presente bando non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

### **3.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO**

Sono ammessi a presentare istanza di sostegno, in forma associata mediante capofila i, soggetti costituenti un partenariato che dovrà essere obbligatoriamente composto da:

- almeno due soggetti rientranti in almeno due delle seguenti categorie:

- a. Micro e PMI del settore pesca e allevamento dei molluschi bivalvi vivi operanti in Friuli Venezia Giulia; e/o
- b. Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013; e
- c. Associazioni ed Organizzazioni del settore della pesca e acquacoltura operanti in regione Friuli Venezia Giulia, riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017;

- da almeno n. 1 soggetto rientrante nella seguente categoria:

- d. Organismi Scientifici /Tecnici iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 (cfr. articoli 63 e 64), nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, n.ri 564/2021 e 615/2021.

Con riferimento al partenariato, si definisce come tale una aggregazione di soggetti pubblici/privati costituita con atto pubblico e finalizzata alla creazione, gestione e operatività di un Centro Tecnico Informativo dei Molluschi bivalvi, come descritto dall'art. 3.2

Possono presentare la propria candidatura, mediante un soggetto capofila, solo i raggruppamenti già costituiti o da costituire entro 60 giorni dalla conclusione della fase selettiva, nelle forme di partenariato previste dall'ordinamento giuridico nazionale (ad esempio: consorzi, società consortili, associazioni temporanee con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, reti d'impresa, etc.) esplicitando le modalità organizzative interne.

Il capofila è il soggetto individuato tra gli aderenti al partenariato con il ruolo di rappresentante di tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GALPA FVG e del Servizio caccia e risorse ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **3.6 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO**

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi:

- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509 (fallimento, procedura di insolvenza o liquidazione, amministrazione controllata, etc.).
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11 par 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 (infrazioni gravi, reati ambientali, etc.).
- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA, ancorché non esplicitamente richiamate nel presente bando.

### 3.7 DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al contributo:

- **Modulo 01**-Domanda di contributo;
- **Modulo 02**-Dichiarazioni
- **Modulo 03**-Scheda progettuale, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma d'attuazione, le azioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ruolo dei partner ecc.
- **Modulo 04**-Elenco Preventivi;
- **Modulo 05**-Quadro Economico;
- **Modulo 06**-Criteri di Selezione;
- **Modulo 07** Dichiarazione di intenti di costituzione di partenariato, per ciascuna partner aderente, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza, se non firmato digitalmente
- Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza, se non firmato digitalmente;
- Eventuali file "Excel moduli" da allegare in formato Excel editabile.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- documentazione dei **tre preventivi** per la fornitura di beni e/o servizi, nonché per le spese generali, secondo le modalità indicate al successivo capitolo 3.8;
- qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate):
  - copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti (in caso di acconto di fornitura);
  - numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;
- Dichiarazioni rese ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3.8 ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Le attività ammissibili dovranno essere riconducibili alle finalità e alle azioni descritte nelle “Linee guida per la Sorveglianza periodica delle zone di raccolta, di produzione, e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi nell’arco costiero della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all’allegato B della DGR n.1925 dd. 16/12/2022 e stabilito dal Piano di autocontrollo effettuato dagli Operatori del Settore così come stabilito nella DGR n.1159 dd. 05/08/2022.

Saranno pertanto ammissibili le attività di:

- campionamento, monitoraggio, preparazione dei campioni, analisi microbiologiche sui molluschi bivalvi;
- Rilevazione di dati marini e loro sistematizzazione attraverso supporti digitali,
- Produzione e redazione di reportistica, serie storiche, focus e analisi di prodotti, contenenti anche eventuali elementi predittivi interpolando i dati sul prodotto e sulle condizioni meteo-marine

Gli Interventi previsti dovranno necessariamente essere coordinati costantemente con le situazioni biologiche e sanitarie aggiornate relative alle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell’arco costiero del Friuli Venezia Giulia e coerenti con le ordinanze degli organismi preposti al Controllo e Sorveglianza sanitaria.

Non potranno essere oggetto di intervento e quindi ammissibili controlli e campionamenti effettuati in zone non produttive, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo

Nelle zone decretate temporaneamente sospese dal Monitoraggio controllo Ufficiale, a seguito di apposita Ordinanza, in quanto non produttive (poiché non presentano un quantitativo di molluschi bivalvi vivi presenti e pronti ad essere raccolti ai fini dell’immissione in commercio per il consumo umano quali alimenti), potranno essere previste delle azioni in autotutela di prelievo di prodotto per garantire al sistema un monitoraggio della presenza, consistenza, e stato di salute dei molluschi bivalvi.

La programmazione di tali interventi dovrà essere concordata tra il CTI e le autorità sanitarie, confermata da idoneo verbale o altro documento ufficiale. L’importo da destinare a questa attività non potrà superare il 10 % del budget annuale dedicato al prelievo, preparazione e analisi dei campioni.

Le attività dovranno garantire, attraverso l’utilizzo di idonei supporti tecnologici digitali e informatico la raccolta dei dati disponibili a seguito dei campionamenti, e contestualmente riportare le condizioni marino-meteo-climatiche presenti nelle zone di raccolta e di interesse, registrate attraverso l’utilizzo di idonei strumenti e sistemi di rilevazione, tecnologicamente adeguati.

### **3.9 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui al Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 24 ottobre 2023, n. 48782 e fino al 31 dicembre 2029, fermo restando la loro tracciabilità, pertinenza, imputabilità e congruità all’operazione selezionata, in conformità alle disposizioni normative di contabilità pubblica e nel rispetto dei limiti e delle

condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e nei relativi documenti di programmazione ed attuazione.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- a) costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato interno/esterno all'organizzazione, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, .....);
- b) costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio. acquisto di macchinari e attrezzature);
- c) costi di comunicazione, informazione, assistenza tecnica e promozione.

Sono ritenute spese ammissibili le seguenti tipologie:

- a. spese del personale dipendente;
- b. spese di missione del personale dipendente;
- c. spese di noleggio motobarche;
- d. spese per le analisi di laboratorio;
- e. spese per consulenze specialistiche scientifiche e tecniche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- f. spese per l'acquisto/utilizzo (ammortamenti, noleggi e leasing) di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione dell'operazione;
- g. spese materiali di consumo strettamente necessari all'attività tecnico scientifica;
- h. spese di informazione e promozione;
- i. spese generali (ad esempio: costituzione dell'organizzazione, garanzie fideiussorie, spese collegate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione) fino ad un massimo del 12% dei costi totali al netto delle spese medesime.

Non sono ritenute spese ammissibili:

- spese che non rientrano nelle categorie previste per l'attuazione dell'operazione;
- spese presentate oltre il termine di rendicontazione;
- spese quietanzate successivamente al termine previsto per la rendicontazione;
- spese non preventivamente autorizzate in caso di variante sostanziale;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle disposizioni nazionali sull'IVA;
- spese diverse da quelle sopra elencate come spese ammissibili.

Tutte le voci di spesa preventivate inerenti il progetto devono essere debitamente documentate e giustificate, altresì, ai fini della liquidazione del contributo tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMPA 2021/2027".

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a i) sopra elencate.

### **Costi diretti del personale**

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento.

Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli

oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

### **Beni e servizi**

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Ciascun preventivo deve essere corredato da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. La richiesta di preventivo, effettuata da parte dell'istante, dovrà esplicitare le particolari caratteristiche del bene o servizio. I preventivi presentati devono essere confrontabili e in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richieda una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente. Nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o di carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata dal tecnico progettista nonché documentazione da cui risulti l'unicità del fornitore e la carenza di soggetti che offrono i medesimi beni e servizi.

### **Spese generali**

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; e sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori;

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
- ogni altro tributo od onere fiscale per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

### **3.10 SPESE NON AMMISSIBILI**

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

### **3.11 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA**

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per tale operazione, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 13) è pari al 100% della spesa ammissibile.

### **3.12 DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in **€ 560.000,00** (risorse della Azione 1.A.2. della SSL approvata), utile a finanziare un unico progetto, risultante il primo nella graduatoria.

La dotazione finanziaria per la prima fase, corrispondente al triennio 2024-2026, è pari a euro 300.000,00.

Con l'eventuale nuova disponibilità di risorse finanziarie sulla misura di riferimento della Strategia di sviluppo locale del GALPA FVG, o con eventuali nuove allocazioni sul Piano Finanziario FEAMPA dell'Amministrazione, si potrà provvedere ad integrare le risorse destinate all'operazione.

### 3.13 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR1	Il richiedente (R1), (o la maggioranza dei soggetti del proposto partenariato) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,95 R1=Media C=0,85 R1=No MPMI C=0	25	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) (o la maggioranza dei soggetti del proposto partenariato) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4).	R4=0 C=0 R4≥1 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 2<R5>4 C=0,5 R5> 5=1	8	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	5	
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,8 Q1=bassa C=0,7	10	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	10	

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) $PD > 0,5 * PT$ C=1	0,5	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	2	
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	2	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	2	
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI DI RIFERIMENTO</b>				
SO1	Numero di tipologie di operazioni	O1=1 C=0 O1>1 C=1	1	
SO2	L'iniziativa prevede investimenti per la salute ed il benessere degli animali allevati	O2=NO C=0 O2=SI C=1	2	
SO3	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della salute e del benessere animale in acquacoltura	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO4	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	5	
SO5	L'iniziativa comprende investimenti e/o azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
SO6	L'iniziativa prevede sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie finalizzata alla qualità delle produzioni acquicole sostenibili e alle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,3) C = 1 (R>0,3)	4	
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	1	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	8	
SO9	L'operazione prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	3	

SO10	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera e dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	2	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Le proposte progettuali potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

### 3.14 INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO

Gli indicatori di output per l'intervento, che misurano, mediante unità di misura fisiche e finanziarie, la realizzazione diretta degli interventi previsti, come da Azione 1.A.2, sono i seguenti

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISTO
Analisi da laboratorio realizzate su MBV per misurare diversi parametri di interesse	Numero di analisi su singolo elemento	≥ 1.000
Uscite in M/B per attività di analisi e prelievo	Numero di uscite	≥ 400
Attività di informazione e diffusione	numero di report informativi	≥ 10
Attività di informazione e diffusione	n. piattaforme, siti web realizzati	1

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 3.1 sono i seguenti:

CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISTO
CR 06	Posti di lavoro creati (numero di persone)	Numero di persone	0
CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	numero di azioni	1
CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi	1

CR 13	Attività di cooperazione tra portatori di interesse	numero di azioni	n.a.
CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	numero di azioni	1

La proposta di progetto deve contribuire a raggiungere gli obiettivi della strategia di sviluppo locale proposta dal PdA, che per l’Azione 1.A.2 prevede i seguenti Indicatori di risultato:

<b>CODICE INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE PREVISTO</b>
CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni	1

La proposta di progetto contribuisce al raggiungimento di ulteriori indicatori di risultato, sulla base dell’azioni condotte, riconducibili a codici delle seguenti operazioni (di cui Allegato II, Tabella 7 – Tipologia di operazione)

<b>CODICE OPERAZIONE</b>	<b>CODICE INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VAL PREV</b>
53	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi	1
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero	3

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 6 e 7, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell’istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell’operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

### **3.15 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il GALPA FVG, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse secondo le modalità indicate al capitolo 3 del presente bando, provvede a inviare all’O.I. Regione Friuli Venezia Giulia una lista delle istanze, per l’attribuzione dei codici alfanumerici univoci CUP e FEAMPA, che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l’amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell’istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute. I suddetti codici potranno essere comunicati ai richiedenti anche prima dell’avvio formale dell’istruttoria.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

Le domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

### **Avvio del procedimento**

Il GALPA FVG invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente, trasmettendo il codice CUP e codice FEAMPA.

### **Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza**

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Il GALPA FVG – con Capofila la Camera di Commercio Venezia Giulia provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente Azione, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle dichiarazioni fornite, anche tramite l'acquisizione di documentazione in capo ad altre amministrazioni.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente e degli altri soggetti del partenariato devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

Alcune limitate e specifiche condizioni di ammissibilità potranno essere accertate dopo la graduatoria ma prima dell'emissione del decreto di concessione del finanziamento, fondamentalmente legate all'attuazione dell'intervento (es. autorizzazioni, concessioni) e non alle condizioni soggettive. In tali casi le relative istanze sono ammesse in graduatoria con riserva.

La **valutazione del punteggio** da attribuire alle domande viene effettuata nell'ambito della verifica di ammissibilità dell'istanza. Tale valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito, coerentemente a quanto previsto dai criteri di selezione di cui al precedente capitolo 3.12. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene successivamente formulata la graduatoria.

Il GALPA FVG si riserva di richiedere, ai sensi della Legge regionale n. 7/2000 e della Legge nazionale 241/1990 e s.m.i., ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando.

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte dal GALPA FVG, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

### **Graduatoria**

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, il Soggetto istruttore GALPA FVG formula la proposta di graduatoria dell'istanza ammessa a contributo, la adotta con proprio atto e la trasmette al Servizio caccia e risorse ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Servizio caccia e risorse ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attestata la regolarità dell'istruttoria, provvede con proprio decreto all'approvazione della graduatoria che viene pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web tematici dell'Amministrazione regionale e del GALPA FVG indicati nel presente avviso.

### **Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)**

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, la stessa sarà trasmessa al beneficiario, che a partire dalla data di ricezione, entro 60 giorni sarà tenuto a costituire formalmente il partenariato secondo le disposizioni della forma di aggregazione prescelta. A seguito dell'avvenuta costituzione formale, il Servizio caccia e risorse ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia predisporrà il decreto di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario, e in copia conoscenza al GALPA FVG.

## **4 ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI**

### **4.1 TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI**

Le attività previste dal progetto pluriennale, con cadenza annuale, sono realizzate coerentemente al Piano di Azione del GALPA FVG in attuazione della strategia di sviluppo locale approvata dall'Amministrazione regionale. Le spese effettivamente sostenute sono rendicontate annualmente con le procedure S.A.L. di cui al punto 4.5, sulla base del quadro economico/finanziario del progetto selezionato e concluse entro e non oltre la data del 31.12.2029.

### **4.2 REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

I documenti quali **fatture, ricevute fiscali**, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "**Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....Codice FEAMPA.....**". La stessa dicitura deve essere riportata nelle **causali di pagamento** con cui vengono pagate le medesime fatture.

Se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura "**Spesa PN FEAMPA 2021-2027**", sia sulle fatture che nelle causali di pagamento.

**Ai sensi del dall'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, non saranno considerate ammissibili a liquidazione le fatture che non riportino il codice CUP assegnato al progetto. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, un tanto non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP).**

**Le fatture inoltre dovranno riportare gli estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.**

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- Il documento giustificativo di spesa \_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP..... Codice FEAMPA .....
- Il documento giustificativo di spesa non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa), copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.

- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengono emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate comprensiva del n. Protocollo telematico, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione degli interventi devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

### 4.3 VARIANTI

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente AdG OI FVG Servizio caccia e risorse ittiche, per il tramite del GALPA FVG per l'istruttoria tecnica, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal Servizio caccia e risorse ittiche che si avvale del GALPA FVG per la verifica dell'ammissibilità.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il

quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, come definiti nel capitolo 5.8 "Vincoli di alienabilità e di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

In ogni caso l'importo oggetto di variante, in considerazione del maggior valore tra gli aumenti e le riduzioni, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici** del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori (ossia le classi definite dal prezzario regionale) ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la

sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per la richiesta di concessione di una variante in corso d'opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l'ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi etc.).

Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante:

<b>Documentazione da presentare</b>	<b>Modulo</b>
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d'identità in corso di validità	09
Per la spesa variata, tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

#### **4.4 ANTICIPI**

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di un anticipo di progetto. Tale richiesta può essere avanzata dietro presentazione di una garanzia fideiussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione e devono rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione della rendicontazione; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

<b>Documentazione da presentare</b>	<b>Modulo</b>
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante	10
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	11
Documentazione prevista per la richiesta della documentazione antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	

#### 4.5 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata ammessa a liquidazione in base:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso e verrà stabilita nel decreto di concessione del contributo.

Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso e nel rispetto dei termini di esigibilità degli importi riportati nell'atto di concessione relativi alle attività annuali previste dal cronoprogramma approvato, deve essere presentata la seguente documentazione:

<b>Documentazione da presentare</b>	<b>MODULO</b>
Domanda liquidazione SAL sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ecc.)	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo 4.2, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 4.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.	
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	
Documentazione fotografica dell'intervento	

Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al capitolo 5.9 ( <b>sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3</b> etc..)	
--	--

#### 4.6 SALDO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione, per il tramite del GALPA FVG, via PEC all'indirizzo gacfvfg@pec.vg.camcom.it, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine dei lavori stabilito nel decreto di concessione del contributo.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SALDO sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro ecc)	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo 4.2, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 4.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	

Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Indicatori di output e di risultato (ex post)	15
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili (se obbligatori in base alla normativa vigente) con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al capitolo 4.8 ( <b>sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..</b> )	

L'operazione per essere riconosciuta e liquidato l'aiuto deve attuare:

- le finalità primarie previste con l'istanza;
- dovrà attuare almeno il 60 % della spesa ammessa (soglia del 60% che potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate).

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

#### 4.7 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è rimborsato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (agricoltura@certregione.fvg.it) al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 16 Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e presa d'atto rilasciata dall'Amministrazione competente.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a comunicarla e alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di presa d'atto al Servizio caccia e risorse ittiche che lo rilascia l'autorizzazione se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

#### **4.8 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- inviare annualmente, per cinque annualità a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del vincolo di destinazione di cui al precedente capitolo 5.8.
- **rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale.**
- rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità: i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:
  - a) fornendo, sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui siti di **social media ufficiali** del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

- c) esponendo **targhe o cartelloni permanenti** chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, **con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 Euro**;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster** di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'O.I. applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, **sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.**

#### 4.9 CONTROLLI

In ogni momento potranno essere previsti controlli, anche in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

Su tutte le spese rendicontate dal beneficiario potrà essere effettuato un controllo in loco, in particolare prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione inerente l'operazione.

#### 4.10 RECESSO

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche della Regione FVG, per il tramite del GALPA FVG, attraverso l'indirizzo PEC: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it) tramite l'invio del Modulo 17 adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o revoca dagli aiuti.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

#### **4.11 REVOCA**

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza o revoca, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire tramite rinuncia a seguito di comunicazione del beneficiario o tramite revoca parziale o totale su iniziativa del Servizio caccia e risorse ittiche, che la può disporre sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco o di segnalazioni pervenute da altri Organi di controllo (Autorità giudiziarie, AdA, Commissione UE).

La valutazione delle condizioni di decadenza o revoca è in capo all'Amministrazione regionale, che esprime altresì le relative motivazioni.

#### **4.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-per-la-pesca-e-lacquacoltura-39987/trattamento-dati-personali-feampa-119090>

Tutte le informazioni relative all'operazioni finanziata e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 03 – Scheda progettuale). Inoltre, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere il sostegno sarà pubblicato sul sito internet regionale dedicato al FEAMPA secondo quanto previsto dall'art. 49 par. 3) del Reg(UE) 2021/1060.

#### 4.13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

##### **Regolamenti UE (Fondi SIE)**

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha reso necessarie varie modifiche del [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, a fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno procedere alla sua rifusione.
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

##### **Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;

- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;

- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

- Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);

- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);

- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;
- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

### **Normativa nazionale**

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;
- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;

- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.;

- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

- D. M. n°16741 del 26 luglio 2017 - recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);

- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);
- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).
- Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

### **Normativa regionale**

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;
- Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente integrato e modificato di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;
- Delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- Delibera della Giunta regionale n. 765 del 24/05/2024 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1139- Determinazione dei termini del procedimento ai sensi della LR 7/2000;

### **4.14 CONTATTI**

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  
Servizio caccia e risorse ittiche

#### **Responsabile del procedimento:**

Titolare di P.O. "Programmazione, coordinamento e gestione amministrativa del programma comunitario FEAMPA relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura  
Pierluigi Lodi

#### **Contatti**

Coordinatore Struttura stabile per la gestione della pesca professionale in mare, la gestione e il coordinamento del demanio marittimo di zone di mare territoriale per finalità pesca e acquacoltura.

Stefano Kutin

tel. 040 3774021

e-mail: [stefano.kutin@regione.fvg.it](mailto:stefano.kutin@regione.fvg.it)

**Per il GALPA FVG**

Coordinatore

Paolo Marchese

tel. 040 6701404

Responsabile Amministrativo Finanziario

Daniela Eller

Tel 040 6701507

e-mail: [gacfvf@ariestrieste.it](mailto:gacfvf@ariestrieste.it)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE